



ACCORDO-QUADRO

TRA

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito anche, più brevemente, “CNR”), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Presidente Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, ivi domiciliato per la carica,

e

La **Fondazione Luigi Maria Monti**, Ente morale dotato di personalità giuridica di diritto privato proprietario e gestore dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS, con sede legale ed operativa in Roma, alla via dei Monti di Creta n. 104, Codice Fiscale 97831400581, Partita Iva 13326621003, nella persona del Dott. Alessandro Zurzolo, nato a Roma (RM) il 19/01/1962, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, il quale interviene al presente atto nella Sua qualità di Consigliere Delegato, giusta Procura Speciale, Atto Notaro, Dott. Donatamarca Pirro, Repertorio n. 844 Fascicolo n. 536 del 15/12/2020, (di seguito denominata “Fondazione”),

e congiuntamente “**le Parti**”

PREMESSO CHE

- a) il CNR è un Ente Pubblico di Ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati; il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- b) Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- c) Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può: a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali; b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) promuovere l’inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori; d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuovere la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l’assegnazione di borse di studio; e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- d) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell’attività di ricerca tra il CNR e soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per eventuali successive stipulazioni di Convenzioni operative;

- e) la Fondazione Luigi Maria Monti è Ente proprietario e gestore dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata IRCCS (di seguito denominato anche come "IDI IRCCS e/o IRCCS"), presidio sanitario autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria ed accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, riconosciuto e successivamente confermato come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal Ministero della Salute con D.M.3 luglio 1990 e con D.M. 9 luglio 2019 nella disciplina Dermatologia e che svolge attività di ricerca scientifica nella suddetta disciplina di riconoscimento nell'adempimento della missione di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288;
- f) L'art. 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. prevede che la ricerca sanitaria programmata nell'ambito del Piano Sanitario Nazionale si articola nelle attività di ricerca corrente, attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca, e nelle attività di ricerca finalizzata, diretta ad attuare gli obiettivi prioritari del Piano, stabilendo che le attività di ricerca corrente e finalizzata siano svolte dagli organismi indicati al comma 6, fra cui gli IRCCS, anche con il concorso con altri Enti, "sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni";
- g) Il CNR, per il tramite dell'Istituto di Farmacologia Traslazionale-IFC, e la Fondazione, in data 10/07/2020, hanno stipulato un accordo di collaborazione scientifica di durata quinquennale;
- h) Le Parti ritengono di primaria importanza meglio definire le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche e regolare l'apporto dei propri rispettivi ricercatori, con riferimento, per quanto riguarda i ricercatori CNR, ai loro doveri istituzionali di ricerca;
- i) A tale fine le Parti si propongono d'istituire una *Piattaforma congiunta* per la programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con altre realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;
- j) Attraverso la *Piattaforma* il CNR e la Fondazione Luigi Maria Monti IDI IRCCS sviluppano progetti di comune interesse, con le modalità dettate dalla presente Convenzione, nell'ambito di programmi di ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS supportati dal Ministero della Salute, nonché di altri programmi nazionali e internazionali;
- k) L'istituzione della *Piattaforma congiunta* tra la Fondazione Luigi Maria Monti IDI IRCCS e CNR può consentire di attivare forme di collaborazione atte a potenziare anche l'eccellenza dell'offerta formativa e permette di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorenti le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio pre e post- laurea dell'area medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali nei contesti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e privato accreditato;

PRECISATO CHE

- a) per "ricercatore" del CNR si intende il ricercatore, il tecnologo, il primo ricercatore, primo tecnologo, il dirigente di ricerca e dirigente tecnologo;
- b) per "ricercatore" dell'IDI IRCCS si intendono i medici e il personale laureato dell'IRCCS cui si applicano rispettivamente il CCNL ARIS ANMIRS del personale dirigente medico dipendente degli ospedali classificati religiosi e degli IRCCS di diritto privato e il CCNL ARIS-ANAAO ASSOMED-ADONP del personale della dirigenza sanitaria (non medica), professionale, tecnica e amministrativa;
- c) la presente Convenzione è un Accordo-quadro di ricerca scientifica stipulato tra la Fondazione Luigi Maria Monti Istituto Dermopatico dell'Immacolata IRCCS (*di seguito*: IDI IRCCS e/o IRCCS) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (*di seguito*: CNR) ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgvo n. 502/1992 con l'espressa pattuizione che non è previsto né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una

all'altra parte e viceversa; non sono considerati trasferimenti finanziari tra le Parti le valorizzazioni del costo per personale ai fini della partecipazione a bandi di ricerca con attività da svolgere con rapporto esclusivo presso la *Piattaforma congiunta integrata* di cui al presente Accordo;

- d) le Parti sono impegnate nella tutela del principio costituzionale della libertà di ricerca e di pensiero;
- e) le Parti si riservano di rivedere il presente Accordo - nell'ambito della prevista durata - nell'eventualità che ciò si renda opportuno per una migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti;
- f) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO-QUADRO DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Accordo-quadro

1. Il presente Accordo è attuato attraverso la costituzione presso l'IDI IRCCS di una "*Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-CNR*", di seguito indicata, più brevemente, anche come "*Piattaforma*".

2. La *Piattaforma* è riferita unicamente alle attività di ricerca.

3. La *Piattaforma* ha la finalità di facilitare la collaborazione tra il CNR e la Fondazione Luigi Maria Monti IDI IRCCS in programmi congiunti di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IDI IRCCS, sia rispetto alle programmazioni di ricerca del CNR. In particolare, le Parti sono impegnate:

- a) a integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza e di eventuali ulteriori documenti programmatici nazionali ed internazionali, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
- b) a sviluppare laboratori e facilities condivise;
- c) a svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell'attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
- d) ad attivare forme di collaborazione con lo scopo di promuovere e implementare l'approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e applicata nei percorsi formativi di competenza del CNR.

4. Le Parti concordano nell'utilizzare la classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute per il riconoscimento dell'IRCCS per individuare l'area principale e le aree scientifiche collegate interessate dal presente Accordo-quadro, che sono:

MDC2- Dermatologia, aree scientifiche correlate:

- a) malattie infiammatorie croniche e degenerative della cute; b) rigenerazione tissutale; c) alterazioni cardiovascolari correlate a malattie rare della cute; d) biomarcatori diagnostici e prognostici di malattie croniche e degenerative della cute; e) danno aterosclerotico sub-clinico correlato alle malattie infiammatorie croniche della cute; f) comorbidità cardiovascolare nelle patologie cronico- infiammatorie della cute; g) sviluppo di modelli cellulari e animali per screening farmacologici.

Tali aree scientifiche e relativi percorsi formativi possono essere modificati e/o integrati nel corso della durata della presente Convenzione con atto formale sottoscritto dalle parti tramite i Referenti delle due Parti come indicati al successivo art. 3.

5. Le Parti concordano nell'individuare la *Piattaforma* come sede di possibile svolgimento della formazione di Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione, ai fini di cui al successivo art.6, commi 6 e 7.

6. CNR e Fondazione Luigi Maria Monti IDI IRCCS, mediante la *Piattaforma*, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:

- ricerche scientifiche;
- compartecipazione a programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa;
- scambio d'informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
- organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse.

7. La *Piattaforma* è composta dall'insieme dei ricercatori IDI IRCCS e CNR, nonché dei laboratori di ricerca condivisi, indicati nelle **Tabelle 1a-b-c** allegate; i relativi spazi, attrezzature e personale tecnico-amministrativo coinvolto saranno definiti con specifici accordi formali aggiuntivi condivisi fra Fondazione Luigi Maria Monti IDI IRCCS e CNR, stessi ed aggiornati dai Referenti di cui all'art. 3, nel rispetto dei principi stabiliti con il presente Accordo-quadro. Le attività di ricerca della *Piattaforma* si organizzano in Unità Operative di Ricerca (UOR); ai fini di una migliore programmazione e progettazione delle attività di ricerca, la *Piattaforma* si articola in Sezioni (o altra denominazione organizzativa); nell'ambito di ciascuna Sezione possono essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca; la Sezione è coordinata da un Responsabile individuato di comune accordo dai Referenti di cui all'art. 3.

8. Nell'ambito della *Piattaforma* congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite la condivisione delle risorse umane, strumentali e logistiche afferenti alla *Piattaforma*, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture dell'IRCCS e del CNR coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo-quadro attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori condivisi di proprietà dell'IRCCS di cui alle **Tabelle 1a-b** e di proprietà del CNR di cui alla **Tabella 1c**, nonché dei laboratori di cui alla **Tabella 2** restano a carico, rispettivamente, dell'IRCCS e/o del CNR. Le attrezzature allocate presso la *Piattaforma* nell'ambito dell'Accordo-quadro rimarranno comunque sempre di proprietà dell'IRCCS o del CNR a seconda di chi le abbia acquistate e ne sia proprietario; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno a carico della Parte ospitante, salvo diverso accordo formale tra le Parti. Altre tipologie di spese saranno a carico della Parte proprietaria delle attrezzature.

9. Le UOR a direzione IDI IRCCS facenti parte della *Piattaforma*, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell'IRCCS, sono elencate nella **Tabella 1.a**, con la lista costantemente aggiornata dei ricercatori IRCCS e CNR.

10. Le UOR a direzione CNR facenti parte della *Piattaforma*, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell'IDI IRCCS, sono elencate nella **Tabella 1.b**, con la lista costantemente aggiornata dei ricercatori IRCCS e CNR.

11. Con successivo accordo integrativo, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 7, le Parti individueranno i laboratori di proprietà del CNR che possono essere accreditati presso l'IRCCS al fine di partecipare alla *Piattaforma* allo stesso titolo dei laboratori di cui al precedente comma 10.

Art. 2 – Direttore scientifico dell'IDI IRCCS

1. Il Direttore scientifico dell'IDI IRCCS è garante nei confronti del Ministero della Salute e delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major Diseases Categories) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.

2. Il Direttore scientifico dell'IDI IRCCS esercita la propria funzione istituzionale d'indirizzo scientifico anche nell'ambito della *Piattaforma*, concordando con i Direttori degli Istituti di ricerca del CNR coinvolti le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.

Art. 3 - Referenti

1. Referenti generali per il presente Accordo-quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso, e comunque delle Parti riguardanti l'impegno finanziario e/o l'adesione di altri Istituti del CNR sono la Presidente del CNR o un suo delegato individuato d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti CNR coinvolti e il Consigliere Delegato della Fondazione o un suo delegato individuato d'intesa con il Direttore Scientifico dell'IDI IRCCS.

2. Per gli aspetti generali-scientifici riguardanti l'attuazione dell'Accordo, la Presidente del CNR designa un proprio delegato-referente tra i Direttori degli Istituti coinvolti, che sarà comunicato all'IRCCS; referente per l'IDI IRCCS per gli aspetti scientifici è designato il Direttore scientifico. Per gli aspetti specifici di cui all'art.1 comma 7, referenti sono un delegato dei singoli Istituti CNR e il Direttore Scientifico dell'IRCCS.

3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla Convenzione è effettuata dal delegato-referente della Presidente CNR e dal Direttore scientifico dell'IRCCS, sentiti per ogni linea di ricerca i Direttori degli Istituti di Ricerca del CNR interessati, con il compito di redigere un breve report annuale che illustri al Ministero della Salute e ai legali rappresentanti del CNR e dell'IDI IRCCS l'andamento delle attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo, prospettando altresì eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie o comunque opportune per il miglior esito della collaborazione o per i risultati conseguiti nel corso dell'esecuzione dell'accordo.

Art. 4 - Obblighi e adempimenti delle Parti

1. Ai fini del presente Accordo-quadro l'IDI IRCCS s'impegna:

- a) ad ospitare presso la *Piattaforma* il personale degli Istituti del CNR coinvolti per la durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso come descritto all'art. 1;
- b) a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche attraverso la partecipazione e presentazione in collaborazione con il CNR di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
- c) a organizzare le attività di formazione di propria competenza;
- d) a provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni;
- e) a garantire, previa intesa tra Direttore scientifico dell'IRCCS e il Direttore dell'Istituto del CNR interessato, individuato ai sensi dell'art. 3, l'accesso temporaneo all'IRCCS del personale CNR che si rendesse necessario per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione, oltre quello già indicato nella **Tabella 1 a-b-c**, nel rispetto delle modalità di frequenza stabilite dall'IDI IRCCS;
- f) a sostenere i costi generali della struttura presente presso l'IRCCS come meglio specificato all'art. 1 comma 8.

2. Ai fini del presente Accordo-quadro, il CNR s'impegna:

- a) ad ospitare temporaneamente presso i laboratori di cui alla **Tabella 1c** e alla **Tabella 2** il personale dell'IRCCS nell'ambito della durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra Direttore dell'Istituto CNR interessato e Direttore scientifico dell'IDI IRCCS;
- b) a finanziare, anche attraverso la partecipazione con il proprio personale, le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche mediante la partecipazione e presentazione in

collaborazione con l'IRCCS di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;

c) a promuovere l'organizzazione anche presso l'IRCCS di corsi di studio e di formazione alla ricerca di comune interesse;

d) a garantire, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS, l'accesso temporaneo, presso le sedi degli Istituti del personale dell'IRCCS individuato per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;

e) a garantire l'accesso alle attrezzature e agli spazi degli istituti CNR di cui alla **Tabella 1c** e alla **Tabella 2** per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dai Direttori degli Istituti CNR.

3. Per la partecipazione a bandi di ricerca e richieste di finanziamento per progetti di ricerca in collaborazione, da svolgere nella *Piattaforma*, si applicheranno i seguenti criteri:

a) se il CNR è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato come PI da un dipendente CNR e gestito dallo stesso CNR, e prevederà la partecipazione dell'IDI IRCCS come Ente partner/Terza Parte, oppure la partecipazione del personale IRCCS assegnato alla *Piattaforma* in posizione di collaboratore, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento;

b) se l'IDI IRCCS è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato e gestito dall'IRCCS e prevederà la partecipazione del CNR come Ente partner/Terza Parte, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento, o la partecipazione del personale CNR assegnato alla piattaforma in posizione di P.I. o di collaboratore;

c) se ambedue le Parti sono eleggibili, la richiesta verrà effettuata a nome della Parte per la quale le condizioni del finanziamento sono le più favorevoli;

d) se ambedue le Parti sono eleggibili e sussiste parità nelle condizioni di finanziamento, la decisione è demandata ai due referenti delle Parti nella *Piattaforma*; in caso di mancato accordo, l'IRCCS e il CNR resteranno liberi di partecipare al bando separatamente, anche con propri ricercatori appartenenti alla *Piattaforma* e consorziandosi con altri soggetti.

4. Qualora una delle due Parti decida di non partecipare a un bando o a una richiesta di finanziamento, l'altra sarà libera comunque parteciparvi, anche con propri ricercatori appartenenti alla *Piattaforma* e consorziandosi con altri soggetti.

5. Il responsabile scientifico del progetto da svolgere in collaborazione tra le parti nella *Piattaforma*, , in fase di proposta, si consulterà sempre con i referenti di cui all'art. 3 e con gli uffici competenti delle Parti. In ogni caso, i costi per il progetto saranno interamente sostenuti dalla parte che ottiene il finanziamento.

Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta

1. Le attività della *Piattaforma* di ricerca congiunta si svolgeranno presso i Laboratori condivisi, come indicati nelle Tabelle 1 a-b-c, che riportano la denominazione del Laboratorio, l'ubicazione, il responsabile del Laboratorio e il responsabile delle specifiche Unità Operative di Ricerca-UOR, indicando se i responsabili siano dipendenti dell'IRCCS o del CNR.

2. Nell'ambito delle Tabelle 1 a-b viene indicato il personale che svolge attività di ricerca presso i laboratori ubicati all'interno dell'IRCCS.

Nell'ambito della tabella 1c viene indicato il personale operante al di fuori del perimetro dell'IRCCS. Tale personale svolge la propria attività di ricerca nei laboratori ubicati presso il CNR e non presso l'IRCCS e non potrà essere inserito in anagrafica come ricercatore esclusivo IRCCS.

3. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d'interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni formali emanate rispettivamente dal Direttore scientifico dell'IDI IRCCS e dal referente Direttore dell'istituto CNR coinvolto.

4. In esito alla valutazione di cui al comma 3 dell'art. 3 della presente Convenzione i due referenti possono concordare per iscritto una modifica della responsabilità direttiva delle Unità Operative di Ricerca. Per quanto attiene alle Unità Operative di Ricerca dell'IDI IRCCS la modifica della responsabilità direttiva deve essere previamente autorizzata dal Consigliere Delegato della Fondazione Luigi Maria Monti IDI IRCCS, sentito preventivamente il CdA della Fondazione.

Art. 6 – Norme relative al personale del CNR coinvolto nella Piattaforma di ricerca congiunta

1. I ricercatori del CNR, inclusi nelle **Tablelle 1 a-b** al momento della stipulazione del presente Accordo, e nella **Tabella 1c** allorché sia operativa, nonché gli altri ricercatori del CNR che aderiranno successivamente, identificati su base annuale d'intesa tra il Direttore dell'Istituto CNR coinvolto e Direttore scientifico dell'IRCCS, svolgeranno la propria attività di ricerca scientifica presso la *Piattaforma*.

Tale personale sarà inserito nell'anagrafica dei ricercatori dell'IRCCS relativa alla ricerca corrente, purché lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute.

Con riferimento al personale di cui alla Tabella 1c, esso può essere inserito in anagrafica solo come non esclusivo, poiché si tratta di personale operante al di fuori del perimetro IRCCS.

Trattandosi di mera attività di ricerca, l'individuazione dei ricercatori da assegnare alla Piattaforma è di pertinenza esclusiva del Direttore dell'Istituto CNR coinvolto, sentito il Dipartimento di afferenza; per poter essere inseriti nell'elenco dei ricercatori di cui ai comma 1 del presente articolo è necessaria l'intesa con il Direttore scientifico dell'IDI IRCCS.

Per tali ricercatori restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti delle attività didattiche e alle partecipazioni agli organi collegiali. In particolare, la partecipazione alla *Piattaforma* *esclude l'affiliazione nelle pubblicazioni ad istituzioni diverse del CNR e dall'IRCCS firmatari del presente accordo* e preclude la partecipazione a progetti di ricerca con altri IRCCS o con altri Enti nell'ambito della programmazione della ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgvo. n. 502/1992. Il CNR resta comunque libero di consorziarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali l'IRCCS non partecipi; allo stesso modo l'IDI IRCCS resta libero di consorziarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali il CNR non partecipi.

2. Le Unità operative di ricerca a direzione IDI IRCCS con l'apporto di ricercatori CNR, facenti parte della *Piattaforma*, sono indicate nella **Tabella 1a**, insieme con i relativi responsabili ricercatori dell'IRCCS. Le Unità operative di ricerca a direzione CNR facenti parte della *Piattaforma*, sono indicate nelle **Tablelle 1b e 1c**, con i relativi ricercatori CNR responsabili. L'attività di ricerca svolta presso la *Piattaforma* deve essere rendicontata dai ricercatori CNR ai fini dell'assolvimento del proprio dovere istituzionale di ricerca, secondo i regolamenti interni del CNR e deve rispettare i vincoli d'impegno orario per le attività istituzionali stabiliti dal CNR.

3. La Direzione scientifica dell'IDI IRCCS, sentito il Referente CNR di cui all'art. 3, comma 2 secondo periodo, potrà individuare per il personale CNR di cui al precedente paragrafo specifici obiettivi coerenti con la programmazione triennale dell'IDI IRCCS approvata dal Ministero della Salute per il finanziamento della ricerca corrente.

4. Nell'ambito degli obiettivi definiti ai sensi del paragrafo precedente, l'IRCCS potrà individuare i programmi di ricerca nei quali il risultato raggiunto sia correlato all'erogazione di premialità economiche nel rispetto delle vigenti normative riguardanti il totale dei proventi percepibili dai pubblici dipendenti; le relative competenze di contrattualizzazione annuale rinnovabile ed erogazione sono di pertinenza dell'autorità amministrativa dell'IDI IRCCS, alla quale incorre l'obbligo ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D. Lgs. 165 del 2001 di comunicare al CNR quanto corrisposto.

Art. 7 – Personale del CNR che collabora all'attività di ricerca dell'IDI IRCCS



1. Oltre ai ricercatori di cui al precedente art. 6, paragrafo 1, può partecipare senza vincoli di esclusività alle attività della *Piattaforma* il personale del CNR afferente ai laboratori indicati nella **Tabella 2**, il cui elenco viene annualmente aggiornato dal CNR tale personale e le relative strutture non sono considerati ai fini delle procedure di riconoscimento e di accreditamento dell'**IDI IRCCS** e di svolgimento della ricerca corrente. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'**IDI IRCCS**. Trattandosi di mera attività di ricerca il nulla osta per il personale del CNR, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, è in ogni caso di pertinenza esclusiva del Direttore dell'Istituto CNR di afferenza, sentito il relativo Dipartimento.

2. Altro personale del CNR, oltre quello individuato nella **Tabella 2**, potrà comunque collaborare con l'**IRCCS** per lo svolgimento dell'attività di ricerca nelle aree scientifiche elencate all'art. 1 comma 4 del presente accordo, svolgendo attività di ricerca, senza vincoli di esclusiva, nell'ambito della *Piattaforma*; in merito deve essere acquisito il parere favorevole del Direttore scientifico dell'**IDI IRCCS**. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica dei ricercatori dell'**IDI IRCCS**.

Art. 8 - Personale IDI IRCCS coinvolto nella Piattaforma

1. Il personale IDI IRCCS individuato nelle Tabelle 1 a-b-c partecipante alla *Piattaforma* svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.

2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili, informato il Consigliere Delegato della Fondazione Luigi Maria Monti IDI IRCCS, con provvedimento del Direttore scientifico dell'**IDI IRCCS**, d'intesa con il Direttore dell'Istituto CNR o suo delegato per quanto attiene i ricercatori del CNR stesso (nomi comunicati dall'**IRCCS** Istituto Dermopatico dell'Immacolata al Ministero della Salute, Direzione Generale Ricerca, entro i termini annualmente stabiliti dal Ministero).

3. Attività di ricerca del personale IDI IRCCS in strutture del CNR al di fuori della *Piattaforma* sono effettuabili previo nulla osta del Consigliere Delegato della Fondazione Luigi Maria Monti IDI IRCCS, previo parere del Direttore scientifico dell'**IDI IRCCS** e nel rispetto delle procedure aziendali per il servizio fuori sede.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati o "GDPR"), nonché alle normative nazionali e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati dalle "Persone Autorizzate al trattamento dei dati" nominate da ciascuna Parte ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente 8 in materia di protezione dei dati personali. Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento dei dati del personale dell'**CNR** e dell'**IRCCS** coinvolto nell'esecuzione del presente Accordo, si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo. Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna Parte, per i dati di competenza, richiama le proprie informative consultabili sul sito internet istituzionale. Le Parti s'impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun Titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive

Informative. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto l'istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati. Le Parti s'impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte s'impegna a comunicare all'altra senza ritardo ogni eventuale violazione. Resta in ogni caso inteso che l'eventuale responsabilità è da intendersi ripartita tra i Contitolari in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso. Le Parti s'impegnano a mettere a disposizione degli Interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali dei ricercatori dell'altra Parte coinvolti nella Piattaforma siano trattati dall'altra Parte per finalità strettamente funzionali al presente Accordo Quadro, nel rispetto comunque della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, assicurando livelli di sicurezza adeguati al rischio di diffusione impropria. I dati personali riportati nel presente Accordo sono trattati dalle Parti in qualità di autonomi titolari del trattamento.

3. Le Parti si riservano di disciplinare, con riferimento ai singoli progetti attuativi della presente collaborazione, ruoli e responsabilità in materia di trattamento dei dati personali.

4. Gli IRCCS privati rilasciano, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo, dichiarazione attestante la mancata presenza nel proprio organico di ex dipendenti in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

5. Gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardanti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, sono di competenza della Parte conferente gli incarichi. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 41 del citato Decreto Legislativo, riguardanti i titolari presso le Aziende sanitarie e ospedaliere di incarichi di direzione, di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, di dirigente sanitario, sono di competenza dell'IRCCS.

6. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 10 – Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) e assicurazione

1. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante, sia riguardo ai ricercatori dell'una e dell'altra Parte, che riguardo a dottorandi, specializzandi e studenti. Tali obblighi riguardano l'IRCCS relativamente alle UOR della Piattaforma di cui alle **Tabelle 1 a-b** e il CNR relativamente alle UOR della Piattaforma di cui alla Tabella 1c e agli Istituti indicati nella **Tabella 2**. Ciascuna parte dichiara di aver preso visione del DVR e di accettare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi contro le Interferenze) relativo alle attività oggetto del presente accordo.

2. Ciascuna delle Parti garantisce di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell'attività di ricerca e didattica per il proprio personale.

3. La sorveglianza sanitaria è assicurata dalla Fondazione Luigi Maria Monti IDI IRCCS nei riguardi del personale proprio e del CNR frequentante l'IDI IRCCS nell'ambito della Piattaforma ed è assicurata da ciascuna parte nei riguardi del proprio personale per frequenza non esclusiva delle strutture dell'una o

dell'altra Parte. Al medesimo IRCCS incombono gli obblighi relativi alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, alla relazione in materia di radiazioni ionizzanti, alla sorveglianza sanitaria e fisica, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché riguardo alla predisposizione e tenuta di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza e rispetto degli standard di sicurezza sicurezza nei riguardi del personale del CNR frequentante l'IDI IRCCS nell'ambito della *Piattaforma*.

4. Ciascuna parte ospitante è garante della “*formazione generale*” sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011; gli uffici competenti di ciascuna parte ospitante erogheranno la formazione al personale frequentante la *Piattaforma*; la formazione deve riguardare in particolare i rischi specifici connessi con le lavorazioni effettuabili nell'ambito della *Piattaforma*.

Art. 11 - Risultati e pubblicazioni

1. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito della *Piattaforma* potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di Authorship. Le Parti s'impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica. L'ordine degli autori verranno concordati in buona fede tra le Parti secondo le normali prassi vigenti. Qualora i risultati oggetto di pubblicazione appartengano a entrambe le Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale.

2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate nell'ambito della *Piattaforma* dal personale del CNR affiliato all'IRCCS con rapporto di esclusività IDI IRCCS-CNR di cui all'art. 6, comma 1, dovranno riportare la doppia affiliazione (IDI-IRCCS e CNR Istituto), utilizzando la denominazione standard adottata dall'IRCCS e riconosciuta dal Ministero della Salute. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dal CNR è “Consiglio Nazionale delle Ricerche, denominazione ufficiale dell'Istituto/Laboratorio/altra specifica denominazione”

3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IDI IRCCS nell'ambito della *Piattaforma* dovranno riportare l'indicazione esclusiva di entrambe le Parti, CNR ed IRCCS, con il laboratorio o altra struttura di ricerca dell'IDI IRCCS. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dall'IRCCS è “Istituto Dermopatico dell'Immacolata, IDI-IRCCS”.

4. In tutte le richieste di finanziamento presentate congiuntamente nell'ambito della *Piattaforma*, che valorizzino l'apporto di personale del CNR, sarà previsto che le relative pubblicazioni rispettino i principi dell'Open Access, con assunzione dei relativi costi a carico del progetto, salvi limiti posti dal bando o dall'ente finanziatore; sarà anche previsto il rispetto dei principi dell'Open Data, impegnando gli autori a mettere a disposizione i dati emergenti dallo studio ai fini della revisione e della verifica tra pari dei risultati della ricerca.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti nell'ambito della *Piattaforma* verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo. Fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori delle Parti e quanto previsto da eventuali regolamenti per la gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata in essere tra le Parti, i risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione nell'ambito della *Piattaforma*, suscettibili o meno di protezione mediante brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, resteranno di proprietà comune delle Parti. Le Parti s'impegnano a coordinare le procedure di valutazione, protezione e valorizzazione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale comunicandosi

reciprocamente la proposta di brevettazione, protezione o valorizzazione fatta pervenire dagli inventori a una qualsiasi delle Parti.

6. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune o l'eventuale sfruttamento economico dei risultati innovativi generati non brevettati conseguiti congiuntamente dalle parti, sarà oggetto di specifico accordo formale fra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e/o dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione dei risultati e/o delle invenzioni prodotte. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Art. 12 – Compliance D. Lgs. 231/2001

1. L'IRCCS IDI svolge la propria attività in piena conformità con quanto previsto dal Decreto 231/01 e dalle linee guida anticorruzione.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231/01 e s.m.i., il CNR dichiara:

- ✓ di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
- ✓ di aver preso visione sul sito <https://www.idi.it> del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico della Fondazione Luigi Maria Monti.

La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione costituisce grave inadempimento, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale con l'IRCCS.

Art. 13 Riservatezza

1. Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell'ambito della *Piattaforma* e rese note all'altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù del presente accordo (d'ora in poi "*Informazioni Confidenziali*"). La Parte ricevente tali *Informazioni Confidenziali* si obbliga a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata del presente accordo e per un successivo periodo di 5 anni dopo la sua conclusione. Le *Informazioni Confidenziali* rimangono di proprietà della Parte che le ha fornite.

2. Le *Informazioni Confidenziali* non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo. Le *Informazioni Confidenziali* potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rivelate fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le *Informazioni Confidenziali* verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente accordo e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate *Informazioni Confidenziali* quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

4. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano: **a)** già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; **b)** sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione; **c)** da comunicare obbligatoriamente da parte di parte ricevente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità; in questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che le ha fornite affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

Art. 14 – Durata

1. Il presente accordo ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'eventuale rinnovo per ulteriori 5 (cinque) anni o la proroga dell'accordo per altra durata dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati con apposito atto scritto.

Art. 15 – Recesso

1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione formale mediante *pec* da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.

2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte,

Art. 16 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo.

Art. 17 Norme di rinvio e norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e del CNR applicabili in materia.

2. La collaborazione del personale del CNR con l'IRCCS per attività diverse da quelle di ricerca è subordinato all'osservanza del vigente Regolamento interno del CNR sui criteri e le procedure per il rilascio ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

3. Ove i Regolamenti interni prevedano per i ricercatori CNR procedure autorizzative anche per le attività di ricerca, tali autorizzazioni ai fini di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono di esclusiva competenza del CNR.

4. Il presente Accordo-quadro e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull'espressa pattuizione che non è prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra Parte e viceversa.

5. Il CNR prende atto che le attività di ricerca dell'IRCCS sono regolamentate dalla programmazione triennale prevista dal Ministero della Salute; l'attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore scientifico dell'IDI IRCCS.



6. Gli aggiornamenti del presente Accordo-quadro seguono le stesse finalità dell'atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute.

7. Le spese di bollo saranno sostenute dai contraenti in parti uguali. Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.

La Presidente del CNR
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Il Consigliere Delegato della Fondazione Luigi
Maria Monti Istituto Dermopatico dell'Immacolata
IRCCS
Dott. Alessandro Zurzolo

Tabella 1a. Piattaforma congiunta

Unità operative di ricerca e laboratori congiunti a direzione IRCCS e con afferenza di ricercatori IRCCS e ricercatori CNR

Malattie infiammatorie croniche e degenerative in dermatologia e medicina rigenerativa. Responsabile Il Direttore Scientifico IRCCS, Prof. Paolo Marchetti

- UOR 1 - Laboratorio di Biologia Molecolare e Cellulare.
Responsabile Dott. Daniele Castiglia, ricercatore IRCCS
- UOR 2 - Laboratorio di Immunologia Sperimentale.
Responsabile Dott.ssa Cristina Albanesi, ricercatore IRCCS
- UOR 3 - Laboratorio di Oncologia Molecolare.
Responsabile Dott. Giandomenico Russo, ricercatore IRCCS
- UOR 4 Unità di Epidemiologia, Statistica, Registri.
Responsabile Dott. Damiano Abeni, ricercatore IRCCS

Tabella 1b. Piattaforma congiunta

Unità operativa di ricerca a direzione CNR che opera presso laboratori congiunti di proprietà dell'IRCCS e con l'afferenza di ricercatori IRCCS e ricercatori CNR

Malattie infiammatorie croniche e degenerative in dermatologia e medicina rigenerativa. Responsabile Il Direttore Scientifico IRCCS, Prof. Paolo Marchetti

- UOR 5 – *Laboratorio di Medicina Rigenerativa Molecolare*
Responsabile: Dott.ssa Alessandra Magenta, ricercatore Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT)-CNR

L'elenco dei ricercatori IRCCS in attività presso la piattaforma congiunta, individuati dal Direttore Scientifico IRCCS d'intesa con il Direttore dell'Istituto IFT-CNR, è fornito nell'allegato 2. Tale elenco verrà aggiornato annualmente. L'elenco del personale CNR che svolgerà attività di ricerca nell'ambito delle piattaforme con rapporto esclusivo CNR-IRCCS, come riferito all'art. 6, comma 1, individuati dal Direttore di Istituto CNR d'intesa con il Direttore Scientifico IRCCS, è fornito nell'allegato 3. Tale elenco verrà aggiornato annualmente. L'elenco dei Ricercatori del CNR che partecipano alle attività della piattaforma congiunta senza vincoli di esclusività è infine riportato nell'allegato 4.

La Tabella 1c potrà essere predisposta successivamente nell'ambito della vigenza dell'Accordo convenzionale, ove d'interesse tra le Parti; con la stessa procedura potranno essere aggiornate le Tabelle 1a e 1b.



Tabella 2. Strutture del CNR associate alla Piattaforma congiunta:

UOR-Unità operative di ricerca del CNR con l'afferenza di ricercatori CNR e possibile partecipazione alla ricerca del CNR da parte di ricercatori IRCCS

Istituto di Farmacologia Traslazionale, IFT Roma: Via Fosso dal Cavaliere 100, Roma

Istituto di Scienze dell'Alimentazione, ISA: Via Roma 64, Avellino

Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare, IBBC: Via E. Ramarini, 32, Monterotondo Scalo,
Roma (RM)

Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, IBB: Via Pietro Castellino 111, Napoli (NA)

Allegato 1 – Aree MDC (all’art. 1 comma 2 indicare area/e principale/i e aree correlate)

AREE TEMATICHE

(in corsivo le integrazioni rispetto alla classificazione MDC)

AREA TEMATICA	EVENTUALI MDC CORRISPONDENTI
1. Cardiologia-Pneumologia	4 - Malattie e disturbi del sistema respiratorio 5 - Malattie e disturbi del sistema circolatorio
2. Dermatologia	9 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e del seno 22 – Ustioni
3. Diagnostica	• <i>Attività di sola diagnostica strumentale di laboratorio e imaging indipendentemente dalla patologia in esame</i>
4. Ematologia e Immunologia	16 - Malattie e disturbi del sangue e degli organi che formano il sangue e disturbi immunologici 17 patologie mieloproliferative (neoplasie scarsamente differenziate)
5. Endocrinologia	10 - Malattie e disturbi del sistema endocrino, nutrizionale e metabolico 12 Malattie sistema riproduttive maschile
6. Gastroenterologia	6 Malattie e disturbi dell'apparato digerente 7 Malattie e disturbi del sistema epatobiliare e del pancreas
7. Geriatria	<i>Patologie a carico di persone con età superiore ai 70 anni e attività di ricerca su campioni di pazienti con età superiore ai 70 anni.</i>
8. Malattie Infettive	18- Malattie infettive e parassitarie (siti sistemici non specificati) 25- Infezione da virus dell'immunodeficienza umana
9. Nefrologia e Urologia	11 - Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie
10. Neurologia	1 - Malattie e disturbi del sistema nervoso
11. Oculistica	2 - Malattie e disturbi dell'occhio
12. Oncologia	• <i>Patologie oncologiche</i>
13. Ortopedia	8 - Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
14. Ostetricia e Ginecologia	14 - Gravidanza, parto e puerperio 13 - Malattie e disturbi del sistema riproduttivo 15- Neonati e periodo Perinatale 9 <i>limitatamente a "Malattie e disturbi della mammella"</i>
15. Otorinolaringoiatria	3 - Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola
16. Pediatria	• <i>Patologie a carico di pazienti con età uguale o inferiore a 14 anni comprese patologie fetali</i> 15- Neonati e periodo Perinatale
17. Psichiatria	19 Malattie e disturbi mentali 20 Uso di alcol/droghe o disturbi mentali indotti • <i>compresa la Neuropsichiatria infantile</i>
18. Trapiantologia	• <i>Patologie correlate all'attività di trapianto di organi e tessuti e ai pazienti critici candidati al trapianto</i>
19. Riabilitazione	• <i>Attività clinica di riabilitazione comprese le problematiche cliniche di gestione delle patologie che si manifestano nel paziente in fase di riabilitazione</i>



**Allegato 2 - Ricercatori dell'IRCCS in attività presso la piattaforma congiunta
"Malattie infiammatorie croniche e degenerative in dermatologia e medicina rigenerativa"**

Dott. Daniele Castiglia
Dott.ssa Cristina Albanesi
Dott. Giandomenico Russo
Dott. Damiano Abeni
Dott.ssa Teresa Odorisio
Dott.ssa Elena Dellambra
Dott. Giovanni Di Zenzo
Dott.ssa Stefania Madonna
Dott.ssa Laura Mercurio
Dott.ssa Cristina Failla
Dott. Marco D'Agostino

Allegato 3 - Ricercatori del CNR in attività presso la piattaforma congiunta "*Malattie infiammatorie croniche e degenerative in dermatologia e medicina rigenerativa*" con rapporto esclusivo CNR-IRCCS (come riferito all'art.6, comma 1)

Dott.ssa Alessandra Magenta (ricercatore IFT-CNR)
Dott.ssa Sara Sileno (assegnista di ricerca IFT-CNR)

Allegato 4 - Ricercatori del CNR che partecipano alle attività della piattaforma congiunta "*Malattie infiammatorie croniche e degenerative in dermatologia e medicina rigenerativa*" senza vincoli di esclusività

Dott. Angelo Peschiaroli , Dott.ssa Luisa Bracci Laudiero, Dott. Carlo Cenciarelli, Dott. Mauro Cozzolino:
IFT, Via Fosso dal Cavaliere 100, Roma
Dott. Angelo Facchiano, **ISA**, Via Roma 64, Avellino
Dott. Menotti Ruvo e Dott.ssa Nunzianna Doti, **IBB**, Via Pietro Castellino 111, Napoli
Dott.ssa Francesca De Santa, Dott. Alessio Torcinaro, Dott.ssa Anna Moles: **IBBC**, Monterotondo Scalo,
Roma